



**AUDIZIONE INFORMALE ANCI  
IN MERITO AL DISEGNO DI LEGGE 1650**

**“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPRESE SOCIALI DI COMUNITÀ”**

**Memoria Anci**

**I COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI DEL SENATO**

***Roma, settembre 2021***

## Le osservazioni dell'ANCI sul disegno di legge

Il disegno di legge in esame, nel disciplinare un dato “tipo societario”, introduce disposizioni di interesse, quanto meno mediato, per gli enti locali e, pertanto, sin d’ora si formula un giudizio complessivamente positivo in ordine all’iniziativa legislativa ed al contenuto dell’articolato.

In primo luogo, la “qualifica” di *impresa sociale di comunità* è correlata ad una serie di presupposti, fra i quali quello che tale soggetto giuridico debba avere la propria sede legale o svolgere la propria attività in misura prevalente nell’ambito del territorio dei seguenti comuni:

- a) comuni ricompresi nell’ambito della c.d. Strategia nazionale delle aree interne, di cui alla vigente disciplina;
- b) c.d. “piccoli comuni”, ai sensi della vigente disciplina;
- c) infine, comuni interessati da c.d. “aree degradate”, come definite ai sensi della relativa disciplina.

Si tratta, al riguardo, di un numero relevantissimo di comuni e, pertanto, l’Associazione è fortemente interessata poiché essi rappresentano la maggioranza dei Comuni italiani.

La seconda ragione dell’interesse dell’Associazione rispetto al percorso di approvazione del disegno di legge in parola è da rinvenirsi nelle finalità della stessa legge, ove approvata.

L’attività che l’impresa sociale di comunità può svolgere, infatti, è finalisticamente stabilita dallo stesso Legislatore e non è, pertanto, libera. Essa, essendo un’impresa sociale, ai sensi della relativa disciplina speciale, di cui al d. lgs. n. 112/2017 e ss. mm., che verrebbe integrata dall’iniziativa legislativa in commento, deve *contrastare fenomeni di spopolamento, declino economico, degrado sociale o urbanistico.*

Si tratta di finalità che interessano direttamente i comuni e, pertanto, si esprime una valutazione positiva nell’introdurre uno specifico strumento idoneo a contrastare le suindicate criticità mediante lo svolgimento di attività di *interesse generale*. Le imprese sociali di comunità, in altri termini, svolgerebbero attività di interesse generale e, dunque, per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ma in forma di impresa.

Una terza ragione di condivisione dell’iniziativa legislativa è rappresentata dal riconoscimento che verrebbe fatto dal Legislatore statale nei confronti di tale soggetto giuridico; in questo modo si potrebbe pervenire alla definizione di un quadro normativo di riferimento comune, posto che alcune Regioni hanno esercitato la propria potestà legislativa rispetto a figure analoghe (più precisamente, introducendo una disciplina delle c.d. *cooperative di comunità*).

A tal proposito, la previsione dell'obbligo di adeguamento alla disciplina statale sopravvenuta, sia da parte delle Regioni, per quanto attiene alle rispettive normative, che delle società già costituite, in ordine agli Statuti, garantirebbe l'effetto sopra richiamato.

Fatte le considerazioni generali sull'impostazione del disegno di legge, oggetto di esame, si ritiene utile portare alla Vostra attenzione le seguenti proposte emendative:

- **All'art.1, comma 1, lett.b), laddove viene prevista l'introduzione del comma 5-bis, alle lettere a) e b)** di quest'ultimo si propone di aggiungere alle parole "uno o più comuni" le seguenti parole "*singoli e associati, anche nella forma di unione, ai sensi della disciplina vigente*".

#### Motivazione:

La proposta è finalizzata ad attuare le finalità – condivise – del proposto intervento normativo e, dunque, dello svolgimento da parte dell'impresa sociale di comunità di una o più attività di interesse generale, attraverso i servizi rivolti alla comunità di riferimento, indicati dallo stesso disegno di legge. Molti servizi, a tale ultimo riguardo, sono usualmente svolti dai comuni mediante le forme associative, previste dal d. lgs. n. 267/2000 e ss. m., e fra queste quella delle Unioni di comuni, enti locali di secondo livello; ciò avviene sia nel caso in cui le Unioni siano titolari di servizi propri, che per l'affidamento di servizi trasferiti dai Comuni facenti parte dell'Unione.

- **Prevedere l'introduzione di un ulteriore Articolo 5 bis (affidamento di beni e servizi)** così formulato: "Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 affidano i beni e i servizi in favore dell'impresa sociale di comunità di cui alla presente legge nel rispetto della disciplina vigente in materia di affidamento di contratti pubblici, nonché delle forme di coinvolgimento degli enti di Terzo settore, previste dal d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.

#### Motivazione

L'introduzione di questo ulteriore articolo chiarisce che le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, co.2 del dlgs 165/2001, sia che facciano parte delle imprese sociali di comunità, sia che non ne facciano parte, in caso di affidamento di beni e servizi devono rispettare le procedure previste dalla disciplina vigente in materia di affidamento di contratti pubblici nonché delle forme di coinvolgimento previste dal Codice del terzo settore.

Le amministrazioni pubbliche infatti, al pari dei soggetti privati *for profit*, non possono avere il controllo, né esprimere l'indirizzo o svolgere il coordinamento della società né procedere ad affidamento diretto di beni e servizi di titolarità comunale salvo quanto previsto dalla vigente disciplina di riferimento.